

Procedura economicamente più vantaggiosa con pari punteggio: legittimo preferire l'offerta presentata per prima

Scritto da Interdata Cuzzola | 07/02/2024

Nel caso di procedura economicamente più vantaggiosa, è legittima la previsione della *lex specialis* che, a parità di punteggio, preferisce l'offerta presentata per prima: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 29 gennaio 2024, n. 134.

Secondo i giudici, tale clausola non è censurabile, avendo voluto privilegiare la diligenza dell'operatore economico.

La diversa regola prevista dall'art. 77 del RD n. 827/1924 secondo cui, in caso di parità, bisogna procedere all'applicazione del principio del "rilancio dell'offerta", consentendo agli operatori economici classificatisi a pari merito di presentare offerte migliorative, sia circoscritta ai "*rari casi in cui vi sia un ex aequo del prezzo offerto, nelle gare al massimo ribasso*" (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 30 dicembre 2020, n. 8537), dovendosene escludere l'applicazione nelle gare il cui criterio per l'affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.